

Scopo del provvedimento è anche favorire l'innovazione per il riutilizzo

Sottoprodotti e biomasse analisi del nuovo decreto

Il D.M. 264/2016 ha fornito indicazioni e suggerimenti non vincolanti per dimostrare, con riferimento a tutti i residui di produzione, la sussistenza dei requisiti per escluderli dai rifiuti. Pur non cogenti, le informazioni vanno comunque tenute in considerazione

di Federico Peres e Alessandro Kiniger – B&P Avvocati

Le fonti e i considerata

Il decreto del ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016 n. 264 «Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti» è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017, n. 38 ed è entrato in vigore in data 2 marzo 2017.

Prima di esaminare le singole norme, per individuare la *ratio legis* sono state richiamate nel **box 1** le fonti nell'ordine in cui appaiono nella premessa al decreto. Altrettanto opportuno è dare uno sguardo alle premesse al D.M. n. 264/2016, che ricordano il ruolo essenziale rivestito dal «sottoprodotto» nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, attraverso la realizzazione della «dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l'innova-

zione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo, limita la produzione di rifiuti, nonché riduce il consumo di materie prime vergini». Il Ministero riconosce, dunque, che il sottoprodotto non è un escamotage per sottrarre un residuo al regime dei rifiuti (come spesso viene percepito), ma uno strumento, al quale la ricerca deve tendere, per raggiungere due obiettivi:

- prevenire la produzione di rifiuti
- e ridurre il consumo di risorse^[1].

Ciò premesso, il secondo *considerata* mette in risalto l'esigenza di un «**quadro normativo e amministrativo certo, con particolare riferimento alle modalità con le quali il produttore e l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 184-bis**»^[2].

Il capoverso successivo indica la fonte normativa di rango primario che con-

sente al Ministero di adottare il regolamento, ovvero l'art. **184-bis, comma 2**, D.Lgs. n. 152/2006, a mente del quale, sulla base delle condizioni previste al comma 1, «*possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria*»^[3].

Avuta presente la genesi e l'evoluzione della normativa il concetto è chiaro: posto che, secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, gli stati membri non possono indicare oggetti o sostanze che siano sottratti, in via di principio e per legge, alla normativa sui rifiuti^[4]

BOX 1

La legislazione di settore

- art. 17, comma 3, legge n. 400/1988 in forza del quale i regolamenti ministeriali possono essere emanati quando la legge espressamente conferisca questo potere;
- direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e in particolare l'art. 5 che contiene la nozione di «sottoprodotto»;
- *guidance on the interpretation of key provisions of directive 2008/98/EC on waste* con le quali la Commissione europea, nel giugno 2012, ha introdotto linee guida relative, in particolare, alla definizione di «rifiuto», di «sottoprodotto» e di «end-of-waste»;
- D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, l'art. 184 – bis che reca la nozione di «sottoprodotto» e l'art. 185 comma 1 lettere c) ed f) che escludono dalla nozione di «rifiuto» il suolo non contaminato, scavato e riutilizzato nello stesso sito [lettera c)] e le materie fecali e ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi [lettera f)];
- D.L. n. 171/2008 «*Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare*» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge n. 205/2008 e, in particolare, l'art. 2-bis, in forza del quale le vinacce vergini ed esauste, le bucce e i raspi derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonché, previa autorizzazione degli enti competenti, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare «sottoprodotti».

e pur tuttavia considerato che l'accertamento, caso per caso, della verifica delle quattro condizioni produce appli-

cazioni non univoche, gli Stati possono, «*per specifiche tipologie di sostanze ed oggetti*» (passaggio che, come si

vedrà, è importante), stabilire dei criteri di qualità o quantità in presenza dei quali quella specifica sostanza o quello specifico oggetto sono considerati sottoprodotti.

In Italia ciò è avvenuto, ad esempio, per le terre e rocce da scavo con il D.M. n. 161/2012, un regolamento che indica “cosa” e “come” dimostrare affinché le terre e rocce da scavo siano classificate come sottoprodotti.

Il D.M. n. 161/2012 detta disposizioni vincolanti rispetto a questa qualifica^[5] e ripetutamente ricorda, in modo talvolta eccessivo^[6], che il mancato rispetto delle suddette disposizioni riconduce le terre/sottoprodotti alla condizione di terre/rifiuto^[7].

Titolo I - disposizioni generali
Articolo 1 - oggetto e finalità; articolo 2 - definizioni; articolo 3 - ambito di applicazione; articolo 4 - condizioni generali

L'art. 1 definisce la finalità, già anticipata nei considerati, ovvero assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto nonché favorire e agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze e oggetti:

- che derivano da un processo di produzione [escluso dunque il ciclo di consumo, si veda anche l'art. 3 comma 1, lettera c)]

• e che rispettano specifici criteri.^[8]
 L'oggetto del decreto è, pertanto, la definizione di «*alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis*».


Stando a queste prime disposizioni si può anticipare, come si vedrà in seguito, che il **D.M. n. 264/2016 opera su due livelli:**

- propone criteri, misure e modalità va-

lidi per tutti i **sottoprodotti in generale** (eccetto quelli che già hanno ricevuto una disciplina *ad hoc*^[9]);

- introduce **disposizioni specifiche per le biomasse**.

Per comprendere l'art. 1, è necessario richiamare le **definizioni**. Ai sensi dell'art. 2 si intende per «a) **prodotto**: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un pro-



cesso di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari; b) **residuo di produzione** (di seguito «residuo»): ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto; c) **sottoprodotto**: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Si osserva che mentre la definizione di «sottoprodotto» di cui alla lettera c) è il semplice richiamo alla nozione contenuta nel testo unico ambientale, quella di «prodotto» di cui alla lettera a) è interessante perché ricorda che da un processo possono scaturire, come scopo primario, più prodotti ai quali il decreto non si applica [vedi l'art. 3, comma 1, lettera a)].

Infine, la definizione di «residuo di produzione» è speculare a quella di «prodotto»; in particolare, **mentre il «prodotto» identifica tutto ciò che è deli-**

beratamente ottenuto da un processo, il «residuo», invece, non è deliberatamente prodotto. In realtà, ai sensi dell'art. 184-bis, una delle condizioni del sottoprodotto è la sua produzione in via continuativa, quindi non accidentale, in altri termini voluta o, si potrebbe dire, deliberata. Pertanto, non si può escludere che l'avverbio «deliberatamente»^[10], messo in relazione con la possibilità riconosciuta di avere più prodotti, possa creare, in certe situazioni, qualche criticità interpretativa che andrà risolta sempre ricordando che la norma di rango secondario non può discostarsi da quella di rango primario alla quale intende dare concreta attuazione. Tornando all'art. 1, il comma 2 introduce due concetti, uno logico e coerente con il testo unico ambientale, l'altro un po' meno. È palese, infatti, che i requisiti e le condizioni di un sottoprodotto debbano essere «valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze», ma cosa diversa è affermare che questi requisiti e condizioni debbano

essere «soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, **dalla produzione all'impiego** nello stesso processo o in uno successivo».

Per comprendere l'impatto della disposizione si può dare conto di una situazione molto frequente. Si pensi a un'impresa che produce non solo prodotti che poi vende a terzi, ma anche sottoprodotti che riutilizza nel processo. L'impresa fallisce e i residui, che fino al giorno prima erano sottoprodotti, diventano rifiuti perché non riutilizzabili nello processo produttivo ormai cessato (lo stesso ragionamento vale se a fallire non è il produttore, ma l'acquirente di sottoprodotti che, stante il fallimento, non può più utilizzare).

In questo caso si deve tenere conto che questa «trasformazione» è un evento che appartiene al sottoprodotto come a qualunque prodotto in generale, e non dovrebbe condizionare *ab origine* la qualifica di un residuo. È certamente vero che il riutilizzo costituisce uno dei quattro fondamentali requisiti previsti dall'art. 184-bis; tuttavia, mentre la norma primaria chiede la previsione di un riutilizzo *certo*, il regolamento sembra invece introdurre un quinto requisito, vale a dire un **riutilizzo «effettivo»** da verificare presso il detentore. Il che, oltre al caso del fallimento sopra ricordato, apre scenari controversi, quale ad esempio quello legato

Il sottoprodotto riveste un ruolo essenziale nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, perché favorisce la dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti

Ci si chiede quale valore, come mezzo di prova in una visita ispettiva o in un processo, possano avere, in concreto, le modalità proposte dal decreto ministeriale

al tempo entro il quale il riutilizzo dovrebbe avvenire, come se il sottoprodotto avesse una data di scadenza che stabilire a priori sarebbe impossibile. Più avanti si tenderà sul concetto di riutilizzo effettivo esaminando l'art. 5, fermo restando però – come detto – che le norme del decreto ministeriale non possono modificare quelle del testo unico ambientale.

Il comma 3 dell'art. 1 conferma la anticipata affermazione in merito ai due livelli, "generale" e "speciale", in cui opera il decreto: «**Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore, nell'allegato 1 è riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6**».

La portata generale risulta, innanzitutto, dal titolo del decreto che si riferisce a tutti i residui qualificabili come sottoprodotti. Allo stesso modo, l'oggetto del decreto di cui all'art. 1 comma 1 («alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis») ha valenza generale. Parimenti, il comma 3 dell'art. 1 fa espressamente salve le «disposizioni di carattere generale» e precisa poi che l'allegato 1 è dedicato a «specifiche categorie di residui produttivi» (le biomasse). Anche il comma 2 dell'art. 3 («Ambito di applicazione»^[11]) conferma la portata generale delle norme del decreto quando afferma che «restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo», precisazione che ha senso solo nei testi di legge e regolamentari aventi, appunto, portata generale. Accertato che l'articolato del decreto

interviene su tutti i residui di produzione qualificabili come sottoprodotti, si deve prendere atto che non esiste una norma primaria che consenta al Ministero di intervenire in via generale su questo tema. Il comma 2 dell'art. 184-bis richiamato in premessa accorda, infatti, al Ministero il potere di intervenire solo per «specifiche tipologie di sostanze o oggetti», non con disposizioni di carattere generale.

L'impatto del vizio non è però così rilevante, atteso, infatti, che **per i residui in generale il decreto offre semplici proposte** o, più precisamente (si veda il comma 2), «alcune modalità con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalità e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non è un rifiuto, ma un sottoprodotto». La non vincolatività è confermata dal comma 4 dal quale si evince che avvalersi delle disposizioni del decreto è una scelta, non un obbligo.

Ci si chiede però quale valore, come mezzo di prova in una visita ispettiva o in un processo, possano avere, in concreto, le modalità che il decreto propone. In altre parole, l'impresa che si sia



avvalsa delle disposizioni del D.M. n. 264/2016, potrà legittimamente ritenere che la qualifica di quel residuo come sottoprodotto sia pacificamente assodata? La risposta è negativa. È possibile, forse anche probabile, che, in caso di rispetto di tutte le norme del decreto, il residuo venga classificato, dagli enti di controllo o da un giudice, come sottoprodotto; tuttavia, mentre nei richiamati decreti in materia di terre e rocce da scavo e digestato si trovano condizioni vincolanti, è evidente che le “mere proposte” di cui si parla oggi non abbiano la stessa forza. Questo affievolisce l’impatto del decreto che suggerisce u-

tili elementi di valutazione (per gli enti di controllo) e di organizzazione (per le imprese), **senza, però, offrire certezze**. Ciò chiarito, le modalità che l’art. 4 propone per dimostrare che un residuo sia un sottoprodotto sono:

- l’iscrizione del produttore e dell’utilizzatore del sottoprodotto in una **sezione apposita della camera di commercio**;
- la **conservazione della documentazione per tre anni**^[12].

In merito all’iscrizione alla camera di commercio, è opportuno richiamare il nuovo art. 10 («*Piattaforma di scambio tra domanda e offerta*») in forza del qua-

le: «*1. Per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. 2. Nell’elenco è indicata, all’atto dell’iscrizione, oltre alle generalità e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attività. 3. L’elenco di cui al presente articolo è pubblico ed è consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato*».

Articolo 5 - Certezza del riutilizzo

Come anticipato, il D.M. n. 264/2016 aggiunge alla certezza del riuso, una verifica circa l’effettivo riutilizzo. In questo senso, sembra deporre anche il comma 1 dell’art. 5 quando precisa che «*il requisito della certezza dell’utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell’impiego dello stesso*». Spostando l’attenzione – come fa il decreto – sul momento dell’effettivo impiego, l’**utilizzatore diventa una figura chiave** (non a caso anche lui, come detto, dovrà iscriversi in apposita sezione della camera di commercio). Stando, infatti,

all’art. 5 la certezza del riutilizzo non potrà essere fornita dal solo produttore del residuo, occorrendo l’intervento anche del detentore: «*A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l’organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l’identificazione e l’utilizzazione effettiva del sottoprodotto*». **Produttore e detentore sono, dunque, legati a doppio filo**, nel senso che il produttore dovrà dimostrare che il sottoprodotto aveva, sin dall’origine,

un riutilizzo certo, mentre il detentore dovrà provare che quel sottoprodotto è stato effettivamente riutilizzato nel modo previsto.

Come detto, il comma 3 insiste sulla necessità che l’utilizzo *effettivo* corrisponda esattamente all’utilizzo *previsto*; ciò consente di introdurre una brevissima riflessione. È vero, infatti, che il riutilizzo deve essere certo; tuttavia, se davvero si vuole limitare la produzione di rifiuti e il consumo di materie prime, il fatto che il riutilizzo avvenga in un ciclo produttivo diverso da quello ipotizzato, ma con impatti ambienta-

BOX 2

Scheda tecnica

Viene redatta in assenza di impegni contrattuali tra il produttore, gli intermediari e gli utilizzatori, al fine di dimostrare il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo (art. 5, comma 4):

Scheda tecnica e dichiarazione di conformità

(rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La scheda tecnica e la dichiarazione di conformità di cui agli articoli 5 e 7 del presente decreto devono contenere le seguenti informazioni:

Numero di riferimento
Data di emissione

Anagrafica del produttore

- Denominazione sociale CF/P.IVA
- Indirizzo della sede legale e della sede operativa

Impianto di produzione

- Indirizzo
- Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio
- Descrizione e caratteristiche del processo di produzione
- Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti)

Informazioni sul sottoprodotto

- Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione
- Conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto

Destinazione del sottoprodotto

- Tipologia di attività o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo;
- Impianto o attività o di destinazione
- Riferimenti di eventuali intermediari

Tempi e modalità di deposito e movimentazione

- Modalità di raccolta e deposito del sottoprodotto
- Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi
- Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo
- Modalità di trasporto

Organizzazione e continuità del sistema di gestione

- Descrizione delle tempistiche e delle modalità di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto.


Luogo e data (gg/mm/aa)

li uguali o addirittura inferiori, non dovrebbe trasformare il residuo in rifiuto. In linea generale, ci si chiede, però, se introdurre una condizione in più (il riutilizzo effettivo) e raddoppiare i soggetti responsabili, creando una sorta di

“filiera” del sottoprodotto, contribuisca davvero a incentivarne l'utilizzo, come le premesse del decreto vorrebbero o non produca invece l'effetto opposto. Fermo restando il già ricordato carattere non vincolante, il comma 2 dell'art. 5 e-

nuncia, con sintesi e chiarezza, un criterio di valutazione assolutamente logico: «Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo è dimostrata dall'analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi». Questa è una delle disposizioni del decreto che qualunque produttore, anche se non si avvarrà del decreto, è bene abbia presente quando dovrà dimostrare la certezza del riutilizzo.

Anche il comma 4 offre, sul piano pratico, utili indicazioni, sicuramente già messe in atto da qualche impresa: «Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo». L'esistenza di un contratto, possibilmente con data certa e chia-



ro nei contenuti, costituisce, dunque, il mezzo di prova migliore; tuttavia, non è l'unico. Il comma 5 ammette, infatti, in mancanza della documentazione di cui al comma 4, che il produttore pre-

disponga una scheda tecnica numerata, vidimata e gestita con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri iva^[13], contenente le informazioni indicate all'allegato 2 (box 2). In ca-

so di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, dovrà essere predisposta una nuova scheda tecnica.

Articolo 6 - Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

Anche l'art. 6 dovrà sicuramente essere tenuto presente da chi, pur non intendendo avvalersi dell'intero decreto, voglia comunque cogliere al suo interno utili criteri di interpretazione. Il dibattito sulla normale pratica industriale è noto (si veda oltre il paragrafo sull'allegato 1) e riguarda le diverse tipologie di trattamento. Sul punto, l'art. 6 offre due chiavi interpretative:

- non appartengono alla normale prati-

ca i processi e le operazioni che incidono sulle «*caratteristiche ambientali*» della sostanza o dell'oggetto;

- a meno che non siano effettuati nello stesso ciclo in cui il residuo è stato prodotto, come precisato al comma 2 secondo il quale: «*Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo,*

anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente».

Articolo 7 - Requisiti di impiego e di qualità ambientale

Il comma 1 prevede che per qualificare un residuo come sottoprodotto la scheda tecnica debba contenere «*le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto*».

Questo comma si collega (e in parte ripete) con il contenuto della scheda tecnica riportato in allegato 2 secondo il quale

questo documento, redatto dal produttore, deve contenere, tra gli altri punti, la «*indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti); tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalità di produzione; conformità del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto*».

Il comma 2 dell'art. 7 prevede poi una dichiarazione di conformità avente il contenuto previsto sempre dall'alle-

gato 2 (box 3), in caso di:

- cessione del sottoprodotto, in modo da attestarne la conformità a quanto indicato nella scheda tecnica;
- modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni nella scheda tecnica inizialmente predisposta.

Titolo II - Gestione dei residui
Articolo 8 - Deposito e movimentazione; articolo 9 - Controlli e ispezioni

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, il sottoprodotto è depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e in modo da prevenire la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori fino a che il sottoprodotto non sia effettivamente utilizzato. Queste modalità di conservazione sono previste «*al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 5*». Anche questo suggerimento è logico e di buon senso; conservare con cura il residuo, infatti, dimostra che l'intenzione non è quella disfarsi dello stesso (sarebbe un rifiuto) bensì di riutilizzarlo (è un sottoprodotto). In conformità al comma 2, durante il deposito e il trasporto del sottoprodotto dovranno essere garantite:

- la separazione dei sottoprodotti dai rifiuti o altri prodotti con differenti caratteristiche chimico fisiche o destinati a diversi utilizzi (per converso, il comma 3 prevede che il deposito e il trasporto possano essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attività, purché abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano

alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo);

- l'adozione delle cautele necessarie a evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica ambientale;
- l'adozione delle cautele necessarie a evitare l'alterazione delle proprietà chimico-fisiche del sottoprodotto;
- la congruità delle tempistiche e delle modalità di gestione nel rispetto di quanto indicato nella scheda tecnica, che, infatti, deve contenere l'indicazione del tempo massimo previsto per

il deposito e le tempistiche e modalità finalizzate ad assicurare l'effettivo utilizzo del sottoprodotto.

Infine, il comma 4 dispone che «*la responsabilità del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto è limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario*». Questa disposizione, relativa all'ipotesi in cui il sottoprodotto sia riutilizzato da un soggetto diverso dal produttore, va, dunque,

BOX 3

Dichiarazione di conformità

Viene redatta in caso di cessione del sottoprodotto o di modifiche sostanziali del processo di produzione, al fine di attestarne la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella scheda tecnica (art. 7, comma 2):

Sottoscrizione

Dichiarazione di conformità

- Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto
- Tipologia del sottoprodotto e descrizione
- Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo
- Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto
- Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica
- Luogo e data (gg/mm/aa)



messa in relazione con quanto previsto all'art. 5, comma 1 (responsabilità del produttore e del detentore). Nel caso, invece, in cui il sottoprodotto sia utilizzato dal produttore stesso, sempre ai sensi del comma 4, «*lo stesso conserva la responsabilità per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo*». In relazione alla responsabilità nella fase di

utilizzo si ricorda che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, la certezza dell'utilizzo è dimostrata anche dalla congruità tra la tipologia e la qualità dei residui e l'utilizzo previsto per gli stessi.

L'art. 9 dispone, infine, che «*fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità competenti effettuano, mediante*

ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto». Non si comprende per quale ragione debbano essere disposti ispezioni, controlli e prelievi per accertare il rispetto di disposizioni contenenti meri suggerimenti che il produttore è libero di non seguire.

Allegato 1 - Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia

Come detto, il decreto opera su due livelli. Mentre l'articolato propone criteri, misure e modalità validi per tutti i sottoprodotti in generale, l'allegato 1 è dedicato interamente alle biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e di energia mediante combustione. Per **biomasse residuali** si intendono quelle costituite da residui non deliberatamente prodotti in un processo di produzione e che possono essere o non essere un rifiuto.

In conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del decreto, l'allegato 1 riporta **un elenco delle principali norme** che regolamentano l'impiego delle biomasse, nonché, per ogni tipologia, le operazioni e attività che possono costituire normali pratiche industriali.

Restando in tema di **normale pratica industriale**, non c'è dubbio che le numerose operazioni e attività così quali-

ficcate nelle tabelle dell'allegato 1, confermino la volontà di superare i rigorosi limiti interpretativi forniti da una parte della giurisprudenza di legittimità. È bene ricordare che con la **sentenza n. 17453/2012**, la corte di Cassazione penale aveva **escluso** dalla normale pratica industriale le «*attività comportanti trasformazioni radicali del materiale trattato che ne stravolgano l'originaria natura*» ed anche «*operazioni di minor impatto sul residuo, che altra dottrina definisce "minimali", individuabili in operazioni quali la cernita, la vagliatura, la frantumazione o la macinazione*», che «*ne determinano una modificazione dell'originaria consistenza*». Secondo questa prima pronuncia, nel concetto di normale pratica industriale rientravano solo «*quelle operazioni che l'impresa normalmente effettua sulla materia prima che il sottoprodotto va a*

sostituire», restando conseguentemente esclusi «*tutti gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale esso viene utilizzato*»^[14]. Dopo meno di tre anni, a questo primo orientamento ne è seguito un altro; con la **sentenza n. 40109/2015**, la Corte suprema ha ritenuto rientranti nella normale pratica industriale i trattamenti che «*non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede [...] ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori (anche in altro luogo e in distinto processo produttivo)*». In particolare, secondo questo orientamento, rientrano tra i trattamenti di normale pratica industriale le operazioni «*di lavaggio, essiccazione,*



Non si comprende perché debbano essere disposti controlli, ispezioni e prelievi per accertare il rispetto di disposizioni contenenti semplici suggerimenti che il produttore è libero di non seguire

selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione, ecc.». In questo contesto interpretativo, **il nuovo decreto aderisce all'interpretazione più recente ed estensiva**. Come anticipato, peraltro, l'inclinazione del governo a una dilatazione del concetto di normale pratica industriale non rappresenta più una novità, dopo che il D.M. n. 161/2012, in tema di materiali da scavo, nell'allegato 3 aveva proposto una puntuale, ancorché non tassativa elencazione delle «operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale»^[15].

Tornando al decreto in commento, tra le numerose normali pratiche industriali alle quali possono essere sottoposte le biomasse-sottoprodotti (si vedano le tabelle dell'allegato 1), quelle più frequenti riguardano il lavaggio, l'essiccazione, l'insufflazione di aria, la triturazione, la disgregazione fisico-meccanica, la filtrazione, la disidratazione e la vagliatura. Vi è però una **differenza rilevante** rispetto alle altre regolamentazioni in tema

di sottoprodotti. Se il D.M. n. 161/2012 e il decreto interministeriale 25 febbraio 2016, avevano individuato attività che rientravano automaticamente nel concetto di normale pratica industriale, l'allegato 1 al D.M. n. 264/2016, espressamente subordina la possibilità di qualificare come tali le operazioni indicate nelle tabelle, al rispetto delle «condizioni previste dall'articolo 6, commi 1 e 2». Ciò significa che **tutte le attività individuate nell'allegato 1 non costituiscono normali pratiche industriali sempre e comunque**, ma solo qualora non siano finalizzate a rendere le caratteristiche ambientali della biomassa «*idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo*».

Questa considerazione fa riflettere sul carattere forse vincolante del D.M. n. 264/2016 (o di parte di esso) rispetto al-

le biomasse. Infatti, se per poter parlare di normale pratica industriale è necessario verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 6 del decreto, significa che questo articolo, liberamente applicabile a tutti i residui, in tema di biomasse residuali di fatto ne vincola la qualifica come sottoprodotti. In questo contesto, da una verifica delle operazioni elencate nelle tabelle dell'allegato 1, è possibile rilevare che nella maggior parte dei casi si tratta di attività non idonee a migliorare i requisiti di qualità ambientale delle biomasse (si pensi alla triturazione); in certi casi, nondimeno, come il lavaggio, la filtrazione e la separazione, queste operazioni, laddove effettuate presso soggetti terzi e non nello stesso ciclo di produzione della biomassa, potrebbero incidere sulle caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto e contrastare, così, con quanto previsto dall'art. 6 del decreto.

Premesso quanto sopra in termini generali, la **sezione 1 dell'allegato 1** è dedicata alle biomasse per la produzione di **biogas** in impianti energetici e contiene solo una tabella riportante le tipologie di residuo, le norme di riferimento e le attività che possono essere qualificate di normale pratica industriale. Diversamente, la **sezione 2**, dedicata alle biomasse per la produzione di **energia** mediante combustione, è più articolata e si suddivide in due parti.

BOX 4

Biomasse di cui all'allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006

- Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate;
- materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;
- sansa di oliva disoleata, a determinate condizioni, ottenuta dal trattamento delle sansi vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purché i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto;
- liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purché la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purché l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale;
- prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (Ce) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (Ue) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (Ue) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che è possibile utilizzare nei processi di combustione, a determinate condizioni.

Parte A della sezione 2

Nella parte A si condiziona, ulteriormente, la possibilità di qualificare le biomasse residuali come sottoprodotti. Il punto 1 richiede, infatti, che siano rispettate tanto le condizioni previste dall'art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006, quanto i requisiti e le condizioni previsti dalla parte quinta dello stesso decreto legislativo, in tema di **emissioni**. Le biomasse che possono essere impiegate per la produzione di energia mediante combustione, «sulla base della normativa vigente», sono quelle previste dall'allegato X alla parte quinta del

D.Lgs. 152/2006^[6] (si veda il **box 4**) e dall'art. 2-bis, D.L. n. 171/2008, già menzionato (si veda il **box 5**). Considerato che l'individuazione si riferisce - esplicitamente - alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto, il punto 2 fa salve «future disposizioni che disciplinino espressamente l'impiego di biomasse residuali come combustibile». Alla data odierna, pertanto, **le biomasse utilizzabili per la produzione di energia mediante combustione sono individuate in modo tassativo**. Va, infine, tenuto presente che i materiali previsti dall'art. 185, D.Lgs.

n. 152/2006, laddove destinati alla produzione di energia mediante combustione, «sono comunque soggetti al regime dei rifiuti» se non sono previsti nell'allegato X alla parte V e nell'art. 2-bis, D.L. n. 171/2008. Ulteriori limiti e divieti all'utilizzo delle biomasse per la produzione di energia mediante combustione sono poi rappresentati:

- dai regolamenti comunitari in materia sanitaria;
- dalle norme e dagli atti di pianificazione regionali;
- dall'autorizzazione relativa all'impianto di combustione.

Il punto 3 della parte A, dopo aver ancora una volta specificato che le operazioni e le attività individuate nelle tabelle possono costituire *normali pratiche industriali* solo alle condizioni previste dall'articolo 6 del decreto, prevede che, «in ogni caso, possono essere svolte esclusivamente operazioni che ricadono nelle categorie di attività prescritte, per la pertinente biomassa, dalle norme di cui al punto 2», ovvero sia dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 2-bis, D.L. n. 171/2008.

Parte B della sezione 2

Nella parte B della sezione 2 dell'allegato 1 è riportata una tabella di corrispondenza per verificare «se un materiale presente nell'elenco della tabel-



la 1.A dell'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (materiali soggetti ad incentivazione in caso di utilizzo in impianti a biomasse o biogas) sia altresì incluso nell'elenco della Sezione 4 della Parte II dell'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 o nell'articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171». La parte B appare fondamentale per definire la **portata applicativa del decreto in commento**. Lo scopo della tabella di corrispondenza è, infatti, quello di **agevolare la dimostrazione della sussistenza della condizione sub d)** dell'art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006

BOX 5

Biomasse di cui all'art. 2-bis del D.L. n. 171/2008

- Le vinacce vergini nonché le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonché, previa autorizzazione degli enti competenti per territorio;
- la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo ;
- il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo

(vedi il **box 6**) in tema di legalità dell'ulteriore utilizzo della sostanza o dell'oggetto e di assenza di impatti complessivi

negativi sull'ambiente o la salute umana^[17]. Ciò significa che il decreto di recente emanazione, oltre che pro-

Note

[1] In questo senso, già la direttiva 2008/98/CE, nell'introdurre la gerarchia dei rifiuti, aveva collocato al primo posto la *prevenzione* nella produzione di rifiuti che si realizza valorizzando i residui che possono essere qualificati come *sottoprodotti*.

[2] Anche questa esigenza era già stata sottolineata dalla direttiva 2008/98/CE nel XXII considerando: «Non dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e dovrebbero essere applicate procedure appropriate, se del caso, ai sottoprodotti che non sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti che cessano di essere tali, dall'altro».

[3] Ancora una volta la fonte è nella citata direttiva art. 5 comma 2: «Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2».

[4] Sentenza della Corte di giustizia Ue, 18 dicembre 2007, causa C-194/05 e C-195/05, con cui l'Italia è stata sanzionata per aver escluso a priori dalla normativa sui rifiuti le terre e rocce da scavo destinate a certe operazioni di riutilizzo e gli scarti dell'industria agroalimentare destinati alla produzione di mangimi e per i residui delle cucine destinate a strutture di ricovero per animali di affezione: «Il catalogo delle categorie di rifiuti di cui all'allegato I della direttiva 75/442 sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, e le operazioni di smaltimento e di ricupero enumerate agli allegati II A e II B della medesima direttiva indicano che

la nozione di rifiuto non esclude in via di principio alcun tipo di residui o di altri materiali derivanti da processi produttivi».

[5] Cassazione penale, sez. III, 15 maggio 2007, n. 23788: «Va solo sottolineata che in mancanza, anche di una sola delle condizioni previste dalla norma, va senz'altro applicata la disciplina sui rifiuti. Trattandosi di eccezione alla disciplina sui rifiuti non è consentita un'interpretazione analogica (art. 14 preleggi). Anzi si impone un'interpretazione restrittiva perché, sotto la vigenza del decreto Ronchi, la Commissione europea aveva già rilevato il contrasto con la normativa dell'esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina sui rifiuti, costringendo il legislatore ad interventi correttivi in parte effettuati con la legge n. 443 del 2001 prima richiamata»; Cassazione penale, sez. III, 10 marzo 2015, n. 16078: «In tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo (art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria».

[6] Si veda Peres D.M. n. 161 sui materiali di scavo: analisi delle maggiori criticità a tre mesi dall'entrata in vigore, in *Ambiente&Sicurezza* n. 3/2013, pag. 87.

[7] Le medesime considerazioni valgono per il decreto interministeriale n. 5046/2016, in particolare artt. 22 e seguenti, che disciplinano l'utilizzo del digestato-sottoprodotti come ammendante ai fini agronomici.

[8] A bene vedere non sono due finalità, ma un'unica finalità (agevolare l'impie-

BOX 6

Art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006 Sottoprodotto

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.

porre criteri, misure e modalità facoltative e valide per tutti i sottoprodotti, regolamenta, per le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas, la sussistenza della condizione sub c) e per le biomasse residuali

destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione, la sussistenza delle condizioni sub c) e d) dell'art. 184-bis, D.Lgs. n. 152/2006 (vedi il **box 6**). L'intento è apprezzabile, ma non sfugge la difformità rispet-

to alle altre regolamentazioni in tema di sottoprodotti, nelle quali il Governo aveva declinato, nello specifico, tutte le quattro condizioni generali previste dall'art. 184-bis. Cosa che, per le biomasse, non è avvenuto.

go del sottoprodotto) che viene perseguita attraverso una uniformità interpretativa, il che dovrebbe favorire la definizione del quadro amministrativo e normativo certo richiamato nelle premesse.

[9] Si tratta dei già richiamati D.M. n. 161/2012 e D.M. n. 5046/2016.

[10] Il concetto ritorna al comma 1 dell'art. 4 che riproduce il testo dell'art. 184-bis comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, richiamando le quattro condizioni, con l'unica differenza data dall'inserimento, nel primo capoverso introduttivo, dell'avverbio «volontariamente», sinonimo di «deliberatamente».

[11] Il comma 1 precisa che il decreto si applica ai «residui di produzione» come definiti all'art. 2, mentre **non si applica** ai prodotti, alle sostanze ed ai materiali esclusi dal regime dei rifiuti di cui all'art. 185, D.Lgs. n. 152/2006, nonché ai residui da attività di consumo.

[12] La norma dice per tre anni, ma il limite temporale non ha senso. Si ricorda che, per giurisprudenza costante, la prova incombe su chi sostiene la qualifica di un residuo come sottoprodotto e da ciò consegue l'opportunità di conservare le prove documentali ben oltre i tre anni.

[13] Il comma 6 precisa inoltre che «Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidinata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti».

[14] Nello stesso senso anche la sentenza della Cassazione penale n. 20886/2013.

[15] «- la selezione granulometrica del materiale da scavo; - la riduzione volumetrica mediante macinazione; - la stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma

idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, concordando preventivamente le modalità di utilizzo con l'ARPA o APPA competente in fase di redazione del Piano di Utilizzo; - la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione del materiale da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo; - la riduzione della presenza nel materiale da scavo degli elementi/materiali antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con mezzi meccanici, qualora questi siano riferibili alle necessarie operazioni per esecuzione dell'escavo».

[16] Al punto 1-bis dell'allegato X è previsto che «salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la possibilità di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta». Su questo tema si veda anche la sentenza del consiglio di Stato, 28 febbraio 2013, n. 1230.

[17] «L'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana».